

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

A norma del D.Lgs 62/2017, in sede di scrutinio finale delle classi quinte, in relazione alle decisioni di ammissione o non ammissione agli esami di Stato, si procederà ad una valutazione dello studente che tenga conto, delle conoscenze e delle competenze da lui acquisite nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione complessiva tale da consentirgli di affrontare l'Esame di Stato. La non ammissione dovrà essere specificatamente motivata.

A norma del D.Lgs 62/2017 e della nota 47341 del 25-11-2024, vengono definiti i criteri di ammissione all'esame di stato:

- aver frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- non avere una valutazione inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
- In caso di presenza di una disciplina con voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe può deliberare l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo ma con adeguata e articolata motivazione.
- Avere ottenuto un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
- Aver svolto le attività di PCTO in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera c), del d.lgs. 62/2017 e della nota 47341 del 25-11-2024.
- Aver partecipato, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione (D.Lgs 62/2017, art.13, comma b)

Approvazione Collegio dei Docenti 5/12/2024